

Contenzioso. La sezione tributaria della Cassazione risponde al Sole 24 Ore sulle oscillazioni della giurisprudenza

«Giudici più preparati sul fisco»

La Corte chiede al Csm di puntare sulle competenze nella scelta dei magistrati

Giovanni Negri
MILANO

■ Appello della Cassazione al Csm. Serve una maggiore specializzazione dei magistrati da assegnare alla sezione tributaria. Un obiettivo che però è oggi difficilmente compatibile con le modalità adottate dal Consiglio superiore della magistratura valuta in «un concorso unitario e indistinto» i magistrati da assegnare alle funzioni di consigliere di Cassazione. «Un mutamento del sistema è tra gli auspici della prima presidenza della Corte per le future assegnazioni».

Con questa sollecitazione si chiude un comunicato diffuso ieri dall'ufficio stampa della Cassazione che, contestando il giudizio di imprevedibilità espresso da «Il Sole 24 Ore» di domenica scorsa, ha però anche fatto sinteticamente il punto sulle difficoltà quotidiane dei giudici della Corte che si trovano ad affrontare la scivolosa materia fiscale.

Perché la valutazione sulla giurisprudenza tributaria, soprattutto quella recente, della Cassazione sarà pure opinabile, anche se nei suoi toni negativi condiviso da categorie

professionali come i commercialisti. Tuttavia, le difficoltà nelle quali si dibattono i giudici sono meno contestabili e, in fondo, sono spiegate dallo stesso comunicato di ieri.

Niente imprevedibilità per i giudici, quindi, ma oscillazioni sì. Anche se «inevitabili». Perché la responsabilità di verdetti a volte ondivaghi va attribuita - secondo la Cassazione - non tanto ai magistrati quanto al legislatore. È lui infatti che va chiamato alla sbarra, il vero imputato delle difficoltà con cui si misurano operatori e interpreti.

I giudici tributari e i componenti della sezione dedicata della Cassazione non possono fare altro che affrontare una situazione di emergenza provando, con fatica, a rendere sistematico quello che sistematico non è. Ed è questa la vera colpa da imputare a Parlamento e governo: l'assenza di una visione organica della normativa tributaria.

A questa situazione, già di per se stessa insoddisfacente, si aggiunge poi, nella lettura della Corte di cassazione, un elemento di difficoltà ulteriore ma ineludibile: il costante e progressivo aumento di rile-

Il comunicato

Nessuna roulette fiscale in Cassazione

Nella edizione di domenica 3 ottobre, «Il Sole 24 Ore» ha dedicato, con il titolo «Roulette fiscale in Cassazione», la pagina 7 del quotidiano alla più recente giurisprudenza della sezione tributaria della Cassazione, parlando di «sentenze imprevedibili».

Quanto affermato sicuramente non è condivisibile, non potendosi correttamente parlare di una imprevedibilità della giurisprudenza tributaria della Cassazione. La sezione tributaria è

fortemente impegnata a mantenere in limiti assolutamente fisiologici le inevitabili oscillazioni connesse alla notevole quantità di ricorsi esaminati e alla continua evoluzione normativa che impone una costante opera di interpretazione e di ricostruzione sistematica, molto spesso pretermessa dal legislatore.

Inoltre, lo spazio sempre maggiore occupato dal diritto comunitario impone di tener conto del doveroso rispetto delle norme europee, la cui prevalenza orienta ormai obbligatoriamente i mutamenti della giurisprudenza.

Certamente sarebbe utile che alla sezione tributaria fossero assegnati, per quanto possibile, magistrati che abbiano maturato una specifica esperienza nella materia tributaria. Ciò richiederebbe, però, un mutamento delle attuali modalità con le quali il Consiglio superiore della Magistratura valuta, in un concorso unitario e indistinto, i magistrati da assegnare alle funzioni di consigliere di Corte di Cassazione. Un mutamento del sistema è tra gli auspici della Prima Presidenza della Corte per le future assegnazioni.

vanza del diritto comunitario.

Tanto che le stesse decisioni della Cassazione sono sempre più spesso orientate dalla prevalenza delle norme europee. Insomma, un mosaico di disposizioni di diversa natura, di varia provenienza e di dubbia sistematicità.

Ed è a questo punto che arriva l'appello al Csm. Che, almeno per quanto riguarda una materia così ostica come il di-

ritto tributario, dovrebbe riflettere sulla possibilità di un cambiamento delle sue procedure. Promuovendo cioè pratiche che permettano l'assegnazione alla Sezione tributaria di magistrati che, nel corso della loro precedente esperienza professionale, abbiano maturato una competenza chiara sul fisco.

Si tratta però di una richiesta, e la Corte di cassazione lo

ricorda, che al momento non è facilmente ricevibile da parte del Csm. Che adotta invece la procedura di un concorso unico per i magistrati da assegnare alla funzione di consigliere di Cassazione. Senza che le diverse professionalità maturate in precedenza abbiano poi necessariamente un peso nella destinazione alla sezione tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta



Sul Sole 24 Ore di domenica 3 ottobre un'inchiesta ha messo in luce le incognite dei giudici fiscali davanti alla Corte di cassazione. Sottolineando come l'andamento della giurisprudenza di legittimità paghi il conto che deriva da una legislazione non sempre precisa e dall'impatto con il diritto comunitario. Da qui inevitabili oscillazioni. Sullo sfondo anche il problema di una sezione tributaria che non sempre può contare su magistrati che abbiano un'esperienza approfondita sulle materie di cui si devono occupare

I chiarimenti delle Entrate. Risoluzione

La vendita del secondo box con Iva al 10%

Angelo Busani

■ Se è venduta un'abitazione con due autorimesse di pertinenza, da parte di una impresa costruttrice (nei quattro anni dalla fine dei lavori), l'agevolazione "prima casa" (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l'aliquota del 20% (che sarebbe propria dell'autorimessa considerata stand alone, e cioè quale bene di natura strumentale). È quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, nella quale si replica l'opinione già espressa nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, a fronte del fatto che gli uffici, nonostante il parere delle Entrate, hanno continuato a tenere comportamenti difformi.

In altri termini, va considerata che la vendita di un'autorimessa da parte del costruttore può avvenire, principalmente:

- da sola, e cioè senza che il box sia ceduto insieme con un'altra unità immobiliare di cui costituisca pertinenza e senza essere destinata a pertinenza di abitazione già posseduta;
- insieme con l'unità immobiliare di cui costituisca pertinenza;
- insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione "prima casa" unicamente per l'abitazione e una sola autorimessa (nel caso di acquisto di due autorimesse, l'agevolazione viene infatti concessa solo per l'acquisto di un'autorimessa, mentre per l'altra si deve applicare la tassazione ordinaria).

Nel primo caso l'autorimessa va considerata come bene strumentale, con la conseguenza che l'Iva è al 20% (salvo che si tratti di un fabbricato Tupini, perché in tal caso l'Iva si abbatte al 10%), l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa (168 euro) e le imposte ipotecaria e catastale sono da calcolare con l'aliquota complessiva del 4 per cento.

Nel secondo caso, la pertinenza viene finalizzata a creare un vincolo pertinenziale tra l'unità oggetto di acquisto e un'abitazione già di titolarità della parte acquirente (questo caso è stato trattato dall'amministrazione finanziaria nella circolare 12/E del 1° marzo 2007). Il presupposto è il solito e cioè che occorre attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale». Dunque, qualora ricorrono i presupposti in base ai quali un bene può essere considerato pertinenza di un altro, allora si può, secondo l'Agenzia, «estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale» e ciò sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zialità fa assumere all'autorimessa la stessa natura del bene principale: così, se l'autorimessa è venduta con l'abitazione, l'aliquota Iva (se non si applica l'agevolazione "prima casa") è al 10% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute tutte nella misura fissa (di 168 euro ciascuna).

Nel terzo caso (quello esaminato nelle risoluzioni 94/E e 139/E), per l'appartamento e un'autorimessa si applica l'aliquota Iva del 4%; l'altra autorimessa sconta l'Iva del 10 per cento. Infine, sono dovute (e, cioè va sottolineato, per una sola volta: circolare n. 10/E del 12 marzo 2010) tre importi fiscali (168 euro ciascuno) per imposte di registro, ipotecaria e catastale.

C'è, infine, il caso della vendita dell'autorimessa da sola, ma con la "variante" che l'ac-

LA PRECISAZIONE

La pertinenza assume la qualità abitativa propria del bene principale e non ha natura strumentale

questo viene finalizzato a creare un vincolo pertinenziale tra l'unità oggetto di acquisto e un'abitazione già di titolarità della parte acquirente (questo caso è stato trattato dall'amministrazione finanziaria nella circolare 12/E del 1° marzo 2007). Il presupposto è il solito e cioè che occorre attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale». Dunque, qualora ricorrono i presupposti in base ai quali un bene può essere considerato pertinenza di un altro, allora si può, secondo l'Agenzia, «estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale» e ciò sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Catasto. L'accesso alla banca dati

Planimetrie online per i professionisti

Franco Guazzone

■ Niente più file agli sportelli catastali per chiedere il rilascio delle planimetrie per i tecnici abilitati a presentare gli atti di aggiornamento catastale e per i notai: il documento potrà essere ottenuto dall'archivio in via telematica.

Come anticipato dalla circolare 3 del 10 agosto, l'agenzia del Territorio ha pubblicato sul suo sito il provvedimento 16 settembre 2010, protocollo 47.477, che detta regole e condizioni per fruire del servizio, a partire dalla data che sarà annunciata con comunicato internet (www.agenzia-territorio.it).

Abilitati al servizio, saranno i tecnici iscritti agli albi di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici, oltre ovviamente i notai, nonché i segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche, mediante accesso al servizio Sister del Territorio. Nella richiesta, sottoscritta con firma telematica, il professionista dichiara, in base agli articoli 38, 47 e 76 della legge 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), di essere stato autorizzato da uno dei titolari dei diritti reali sull'immobile, al fine di redigere un atto di aggiornamento catastale, o un adempimento connesso alla stipula di atti relativi agli immobili, ovvero di essere un incaricato dell'autorità giudiziaria. Potranno così essere redatte molto velocemente, le "attestazioni di conformità" delle planimetrie allo stato di fatto, che il decreto legge 78/2010, al comma

14 dell'articolo 19, prevede possa essere sostitutivo della dichiarazione dei venditori, nel caso di trasferimento di fabbricati per atto fra vivi. La lettera di incarico dovrà essere conservata almeno per cinque anni.

Saranno visibili tutte le planimetrie catastali delle unità iscritte al Catasto dei fabbricati, a eccezione di quelle relative a prigioni, riformatori, istituti di credito, cambio e assicurazioni, nonché le fortificazioni, ma i documenti acquisiti potranno essere utilizzati solo a fi-

LE CREDENZIALI

Nella richiesta sottoscritta con firma digitale l'abilitato certifica di essere stato incaricato dal proprietario

ni consentiti dalla normativa, con esclusione del riutilizzo commerciale.

L'Agenzia, effettuerà i controlli volti a verificare l'osservanza degli obblighi, riservandosi di sospendere o chiudere il servizio in caso di inadempimento.

Il provvedimento, da tempo richiesto dalla categoria professionale, costituisce il tassello che mancava per rendere telematiche tutte le operazioni di aggiornamento del catasto, con risparmio di tempi e costi, e beneficio dei proprietari, ma anche per l'Agenzia, in quanto la facilità di accesso alle planimetrie consentirà un maggior numero di controlli dell'archivio catastale, rendendolo più affidabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

GAZZETTA UFFICIALE

È legge il decreto per la Tirrenia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri la legge 1° ottobre 2010 n. 163 di conversione del Dl 5 agosto 2010 n. 125 che introduce misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Il decreto prevedeva il commissariamento di Tirrenia.

AIUTI DI STATO

Entro l'8 ottobre relazioni al ministero

Le amministrazioni che hanno concesso aiuti per fronteggiare il periodo di crisi economica dovranno fornire un resoconto della propria attività entro il prossimo 8 ottobre al dipartimento delle Politiche comunitarie. È quanto stabilisce una nota esplicativa del dipartimento, che specifica la necessità di compilare un apposito questionario. Il modulo, poi, dovrà essere inviato con firma al responsabile unico per gli aiuti temporanei, via email all'indirizzo lmassala@palazzo-chigi.it. (Ser.Tro.)

UNIONE INQUILINI

Le case degli enti sono «social housing»

«Siamo favorevoli affinché parlamento, governo e istituzioni locali intervengano al fine di realizzare condizioni di maggiore tutela e garanzia per gli inquilini». È questa, in sintesi, la posizione dell'Unione inquilini sulle risoluzioni 7/00378 e 7/00384, secondo cui anche l'insieme degli immobili degli enti previdenziali privatizzati «deba essere considerato patrimonio di edilizia residenziale sociale e, quindi, appartenente al social housing».

AUTONOMIE

L'Unione segretari manifesta a Roma

L'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali manifesta oggi a Roma contro l'esclusione dalle trattative per il rinnovo del contratto di categoria. L'Unione protesta anche contro i contenuti dell'ipotesi di contratto attualmente al rinnovo, chiede l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai segretari e una valorizzazione del ruolo nella carta delle Autonomie.

Aviva Smart Protection

Proteggi tutta la tua famiglia con meno di 1 euro al giorno.

È difficile credere che basti così poco. Eppure con Aviva è possibile. Tra le tante soluzioni c'è Aviva Smart Protection con cui proteggere il tenore di vita della tua famiglia con meno di 1 euro al giorno in caso l'assicurato, tra i 46 e 50 anni, venga a mancare.

Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it

AVIVA
L'assicurazione di tutti, ma soprattutto la Vostra.